

legge 29 gennaio 2001, n. 10, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate per metà di nuovo all'ASI per l'esercizio 2005 e per l'altra metà al Ministero delle Attività Produttive presso Fondo di Incentivazione Industriale, entro il 28 febbraio 2005, con le procedure di cui al comma 2 per l'esecuzione di progetti di ricerca, di formazione, di sviluppo applicativo e di realizzazione di infrastrutture tecnologiche aventi le finalità indicate dal programma Perseus dell'ASI ed in particolare:

a) rendere più competitive le aziende italiane nell'assegnazione dei contratti del programma GalileoSat dell'ESA;

b) realizzare incubatori per imprese che intendono produrre servizi basati sull'infrastruttura satellitare Galileo;

c) promuovere l'attività delle piccole e medie imprese tramite bandi mirati nel campo della ricerca e sviluppo del settore spaziale;

d) promuovere programmi di ricerca di base e applicata nel settore spaziale;

e) sostenere attività di formazione professionale e di alta formazione nel settore;

f) realizzare il centro di simulazione delle certificazioni del segnale del sistema Galileo;

g) realizzare infrastrutture che rafforzino la candidatura italiana per la sede dell'Agenzia europea di navigazione satellitare.

2. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sono definiti con decreto ministeriale sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e tenendo conto della qualità dei progetti presentati.

**29. 016.** (ex 29. 065.) Cialente, Gambini, Cazzaro, Ruggeri, Lulli, Boiardo, Provera, Tocci, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto, Vernetti.

*Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis.** (Sostegno investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le PMI).

– 1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca e sviluppo, e ambiente sostenute a decorrere dall'esercizio 2002 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

**ART. 37-bis.** (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles).

– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 300 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**29. 017.** (ex 29. 015.) Agostini, Benvenuto, Gambini, Ventura, Visco.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*).

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 200 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: pari a 500*

milioni di euro *con le seguenti:*, pari a 700 milioni di euro per il 2005 e pari a 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

**29. 018.** (ex 29. 06.) Realacci, Morgando, Colasio, Verneti, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (*Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici*). — 1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2003 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato, per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2005, in lire 5 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**29. 019.** (ex 29. 024.) Lulli, Nieddu, Cia-lente, Cazzaro, Boiardi, Gambini, Ni-gra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (*Misure di incentivazione e rafforzamento delle reti di impresa*). — 1. Al fine di incentivare l'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese e la cooperazione interaziendale e di filiera, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle attività

produttive, di concerto con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, sentiti gli altri Ministeri interessati, con proprio decreto sono individuate misure atte alla ricognizione, alla formalizzazione, alla creazione ed al rafforzamento delle reti di imprese attraverso interventi volti a:

a) favorire l'adozione di strumenti societari e aziendali di integrazione delle imprese in funzione del recupero di competitività nei loro mercati di riferimento;

b) favorire l'adozione di strumenti che, attraverso le reti di impresa, contribuiscano alla riqualificazione produttiva ed il recupero di competitività degli insediamenti produttivi distrettualizzati;

c) favorire l'individuazione di strumenti che attraverso le reti di impresa siano in grado di valorizzazione le potenziali o inesprese vocazioni produttive territoriali;

d) favorire la formazione di partenariati e collaborazioni tra imprese ed gli altri soggetti o centri di competenze per la creazione di filiere complesse;

e) favorire la formazione di reti di impresa per qualificare la produzione in funzione dei bisogni dei consumatori e degli utenti, anche attraverso strumenti di certificazione e/o qualificazione collettiva o attraverso marchi collettivi;

f) dotare le piccole imprese di strumenti manageriali strutturati per la produzione di economie di scala e per la cooperazione interaziendale;

g) favorire l'allestimento di strutture e servizi che, per filiera e/o per settore, completino la dotazione di risorse e competenze esistenti a livello di singola impresa, in modo da rafforzarne gli orientamenti innovativi e la capacità competitiva.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11*

della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

**29. 020.** (ex 29. 056.) Polledri, Didonè, Sergio Rossi, Lulli.

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

ART. 29-bis. È istituito un Fondo d'Investimento dedicato al coinvestimento in operazioni di consolidamento e sviluppo imprenditoriale per le società cooperative. Il fondo è dotato di 10.000.000 di euro per l'anno 2005 e per i successivi anni dal 2006 al 2010 e potrà essere alimentato da apporti privati, compresi i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le modalità di attuazione della presente norma ed il funzionamento del Fondo sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle Attività Produttive.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 10.000;

2006: — 10.000;

2007: — 10.000.

**29. 021.** (ex 29. 241.) Peretti, Liotta, Romano.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. — 1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei Confidi esistenti ed alla fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, e il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del Fondo Unico previsto dalla legge 15 ottobre 2003, n. 289, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei Confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2005.

3. Il Ministero delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano Confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e la gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei Confidi beneficiari, di un *rating investment grade* minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di rating internazionali.

4. Con lo stesso decreto il Ministro delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai Confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i Confidi beneficiari del cofinanziamento dovranno stipulare convenzioni con le banche nelle quali dovrà essere previsto che non potrà essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del

complemento al 100 per cento quella riservata dai Confidi, che le stesse convenzioni dovranno stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale verrà concesso il finanziamento garantito dai Confidi, dovrà essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia. *Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 250.000;

2006: — 250.000;

2007: — 250.000.

**29. 022.** (ex 29. 03.) Nicola Rossi, Carboni, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Cazzaro, Chiaromonte, Ciacente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (*Agevolazioni per nuove società operanti nel settore della ricerca*). — 1. Alle società costituite, entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è riconosciuto per gli addetti alla ricerca per un periodo di otto anni e per tutti gli altri dipendenti, per un periodo di tre anni, lo sgravio contributivo totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17 sostituire le parole: pari a 500 milioni di euro con le seguenti: , pari a 600*

milioni di euro per il 2005 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006.

**29. 023.** (ex 29. 0133.) Realacci, Morgando, Colasio, Vernetti, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (Incremento del fondo per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese). — 1. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007 ed è esteso ai costi relativi alla messa in sicurezza delle piccole e medie imprese anche nel campo informatico e telematico.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**29. 024.** (ex 29. 033.) Ruggia, Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Carli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Grotto.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono soppresse le parole: « localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo le parole « alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « alle

società di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

**29. 025.** (ex 29. 063.) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardo, Vernetti, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (Servizi alle imprese e servizi di trasporto) — 1. Al fine di massimizzare la permeabilità delle piccole e medie imprese delle aree sottoutilizzate allo sviluppo tecnologico e organizzativo è istituito un fondo nazionale per lo sviluppo di iniziative nei settori dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto, pari a 200 milioni di euro annui.

2. Attraverso l'unione di soggetti diversi, di cui almeno due residenti già nelle regioni interessate, queste iniziative debbono contribuire al consolidarsi, nel settore dei servizi alle imprese, di soggetti di medie e grandi dimensioni in grado di fornire servizi e risorse professionali alle PMI a prezzi che ne rafforzino la capacità competitiva sui mercati internazionali.

3. Il fondo è gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze che ne definisce le modalità di funzionamento con decreto di attuazione. Per l'approvazione dei progetti è obbligatorio il parere consultivo della Conferenza Stato Regioni per la politica industriale.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 200.000;  
2006: — 200.000;  
2007: — 200.000.

**29. 026.** (ex 29. 039.) Cabras, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Oliverio, Marone, Cennamo, Luongo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni,

Cazzaro,  
Chiaromonte, Cialente, Crisci,  
De Brasi, Alberta De Simone, Diana,  
Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti,  
Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola  
Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Sini-  
scalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Mo-  
naco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 29-bis. (*Interventi a favore dell'in-  
dustria automobilistica*). — 1. Alle persone  
fisiche che acquistano in Italia, anche in  
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di  
fabbrica alimentato a metano, a GPL, a  
trazione elettrica, ovvero a doppia alimen-  
tazione, è riconosciuto un contributo sta-  
tale di 2.500 euro. Il contributo è corri-  
sposto dal venditore mediante uno sconto  
pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto.  
Il contributo spetta per gli acquisti effet-  
tuati tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno  
2006 relativi a contratti di locazione fi-  
nanziaria o di compravendita stipulati dal  
venditore e dall'acquirente nello stesso  
periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-  
vettura o un autoveicolo per trasporto  
promiscuo, di cui all'articolo 69, comma 1,  
lettere a) e c), del decreto legislativo 30  
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  
strada), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia con-  
segnato al venditore un autoveicolo per  
trasporto promiscuo, di cui all'articolo 69,  
comma 1, lettere a) e c), del decreto  
legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo  
codice della strada), non conforme alla  
normativa comunitaria sull'inquinamento,  
in particolare alla direttiva 91/441/CEE  
del Consiglio, del 26 giugno 1991, e suc-  
cessive modificazioni, intestato allo stesso  
soggetto intestatario dell'autoveicolo og-  
getto di acquisto o a uno dei familiari  
conviventi alla data di acquisto, ovvero, in  
caso di locazione finanziaria del veicolo  
nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del  
veicolo nuovo o a uno dei familiari con-  
viventi;

c) nell'atto di acquisto sia espres-  
samente dichiarato che il veicolo consegnato  
è destinato alla rottamazione e sia indicata  
la misura dello sconto pari al contributo  
statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di  
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha  
l'obbligo di consegnare il veicolo usato a  
un demolitore e di provvedere diretta-  
mente o tramite delega alla richiesta di  
cancellazione per demolizione al Pubblico  
registro automobilistico. I veicoli usati non  
possono essere rimessi in circolazione e  
sono avviati o alle case costruttrici o ai  
centri autorizzati alla demolizione, anche  
convenzionati con le case costruttrici, al  
fine della messa in sicurezza, della demo-  
lizione, del recupero di materiali e della  
rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici  
del veicolo nuovo rimborsano al venditore  
l'importo del contributo e recuperano  
detto importo quale credito di imposta in  
compensazione delle ritenute dell'imposta  
sul reddito delle persone fisiche operate in  
qualità di sostituto d'imposta sui redditi  
da lavoro dipendente, dell'imposta sul red-  
dito delle persone fisiche, dell'imposta sul  
reddito delle persone giuridiche, dell'im-  
posta locale sui redditi e dell'imposta sul  
valore aggiunto, dovute anche in acconto  
per l'esercizio in cui viene richiesto al  
Pubblico registro automobilistico l'origi-  
nale del certificato di proprietà e per i  
successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno  
successivo a quello in cui è stata emessa la  
fattura di vendita, le imprese costruttrici o  
importatrici conservano la seguente docu-  
mentazione, che deve essere ad esse tra-  
smessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e  
dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di  
circolazione e del foglio complementare o  
del certificato di proprietà del veicolo  
usato ovvero copia dell'estratto cronolo-  
gico in caso di mancanza del libretto, della  
carta di circolazione e del foglio comple-  
mentare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).

5. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso dell'anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all'industria automobilistica italiana ».

6. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, comma secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e comma terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

7. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento dei beni di cui al comma 6 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Adeguamento aliquote rendite finanziarie) — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si

provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

d) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

e) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il numero 2) è abrogato.

**29. 027.** (ex 29. 021.) Nigra, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nieddu, Quartiani, Rughia, Grotto.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. (Incentivi per la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese). — 1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese è incentivata la istituzione di centri servizi digitali per la dotazione di sistemi informativi, lo sviluppo di tecniche di progettazione, e-commerce, scambio documentale, reingegnerizzazione del ciclo produttivo, rap-

porti con centri di ricerca, diffusione della banca larga, tutoraggio e diffusione delle competenze all'interno delle aziende.

2. I centri servizi sono realizzati da imprese del distretto locale.

3. L'incentivo statale copre il 50 per cento dei costi di avvio per i primi due anni ed è rivolto a soggetti che danno garanzia di continuità del servizio per gli anni successivi.

4. Con decreto del Ministero dell'industria sono definiti i criteri attuativi, sentite le commissioni parlamentari.

5. Per i suddetti incentivi sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuna annualità nel periodo 2005-2007.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

**ART. 37-bis.** (*Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di

circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**29. 028.** (ex 29. 052.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Bimbi, Colasio, Sasso, Carli, Rusconi, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Gambale, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis.** (*Incentivi per la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese*). — 1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione nelle piccole imprese è incentivata la istituzione di centri servizi digitali per la dotazione di sistemi informativi, lo sviluppo di tecniche di progettazione, *e-commerce*, scambio documentale, reingegnerizzazione del ciclo produttivo, rapporti con centri di ricerca, diffusione della banca larga, tutoraggio e diffusione delle competenze all'interno delle aziende.

2. I centri servizi sono realizzati da imprese del distretto locale.

3. L'incentivo statale copre il 50 per cento dei costi di avvio per i primi due anni ed è rivolto a soggetti che danno garanzia di continuità del servizio per gli anni successivi.

4. Con decreto del Ministero dell'industria sono definiti i criteri attuativi, sentite le Commissioni parlamentari.

5. Per i suddetti incentivi sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuna annualità nel periodo 2005-2007.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**29. 029.** (ex 29. 051.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. — 1. Per sostenere l'integrazione europea e le alleanze societarie dell'industria italiana delle alte tecnologie, con particolare riferimento al settore aerospaziale sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 per le politiche industriali di innovazione tecnologica da realizzare secondo le procedure vigenti e secondo gli obiettivi fissati con decreto ministeriale del Ministero dell'industria.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

**29. 030.** (ex 29. 042.) Tocci, Cialente, Grignaffini, Martella.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (Finanziamento poli tecnologici presso le Università localizzate nelle aree Obiettivo 1 del paese). — 1. Ai sensi di quanto disposto all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è definita un'iniziativa speciale dello Stato diretta al potenziamento dell'innovazione tecnologica delle imprese localizzate nelle aree Obiettivo 1 del Paese e, in particolare, al rafforzamento delle attività di ricerca tecnologica applicata condotte nelle Università meridionali.

2. Il programma di innovazione — condotto secondo le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio europeo di Lisbona quale successivamente attuato dalla Commissione europea e definito dalle singole Università e valutato da soggetti indipendenti e di alta professionalità — è focalizzato sulla costruzione di parchi tecnologici localizzati nelle Università e diretto a promuovere la localizzazione di imprese di carattere innovativo in tali aree.

3. Le risorse necessarie al finanziamento del predetto programma sono ottenute attraverso la contrazione di mutui trentennali con la Banca europea per gli investimenti, la Cassa Depositi e prestiti ed altre istituzioni finanziarie non aventi scopo di lucro.

4. Le risorse rinvenienti da tali mutui sono distribuite tra le varie realtà Universitarie che faranno richiesta sulla base di indicatori afferenti al grado di efficienza dell'Università, alle dimensioni ed alla qualità dei programmi di investimento proposti, al numero di imprese che abbiano fornito la propria disponibilità a localizzare i propri investimenti in tali aree, alla coerenza ed alla sinergia tra il programma di livello nazionale e quelli eventualmente condotti a livello regionale.

5. Per il finanziamento del predetto programma sono autorizzati limiti di impegno trentennali pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2006.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicles*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente

competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

**29. 031.** (ex 29. 055.) Roberto Barbieri, Luongo, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Cabras, Oliverio, Marone, Cennamo, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Finocchiaro, Lumia, Mancini, Mariotti, Maurandi, Minniti, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Siniscalchi, Villetti, Duilio, Morgando, Monaco, Boccia, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis.** (Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno). — 1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle Infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:*

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sui carbone, sui coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 50 milioni di euro.

**29. 032.** (ex 29. 05.) Realacci, Iannuzzi, Banti, Reduzzi, Villari, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis** — 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuove centrali superiori a 300 MW che non avviano i lavori di realizzazione dei progetti approvati dalle autorità competenti entro un anno dalla autorizzazione e comunque entro il 2005 per quelli già autorizzati. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici o amministrativi che impediscano l'avvio dei lavori.

2. Con decreto ministeriale sono definiti i criteri attuativi e il tasso di interesse legale per ciascuna annualità.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'ap-

provazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

**29. 033.** (ex 29. 0129.) Tocci, Quartiani, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Titti De Simone, Oliverio.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis – 1. È istituito il Fondo speciale per la ricerca scientifica e tecnologica sull'utilizzazione dell'idrogeno come fonte energetica. Il suddetto Fondo è finanziato dalle entrate prodotte dalle sanzioni applicate ai titolari di licenze di costruzione di nuovi centrali che non avviano i cantieri entro settembre 2005. La sanzione corrisponde al 10 per cento del valore dell'investimento previsto per la realizzazione della centrale stessa. La sanzione è applicata solo nel caso in cui il titolare della licenza non abbia fondati motivi fisici, amministrativi o sociali che impediscono l'avvio dei lavori.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione.

**29. 034.** (ex 29. 059.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Oliverio.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali » volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di

progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » nonché del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 », pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 205 il 1° settembre 2004.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

**29. 035.** (ex 29. 07.) Polledri, Didonè.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

*ART. 29-bis (Fondo rotativo per la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali).*— 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali » volto ad accelerare e ad incentivare ulteriormente la realizzazione di progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali, in aggiunta agli altri strumenti di mercato, quali i titoli di efficienza energetica, già previsti ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 » nonché del decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004 « Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ».

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 200 I/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, a supportare la predisposizione di strumenti di *project financing* fondati sull'applicazione del meccanismo del finanziamento tramite terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, in modo da rendere più facilmente cantierabili i progetti di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali di cui al precedente comma 1.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso al fondo di rotazione di cui al presente articolo.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

*Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 575 milioni di euro per il 2005.

**29. 040.** (ex 29. 036.) Vernetti, Realacci, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

*ART. 29-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).* — 1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile, il Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'Innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER).

2. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

3. A decorrere dall'anno 2005, il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in ragione dei risparmi ottenuti dal GRTN per il progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti « assimilate », relativamente alla quota di energia elettrica riferibile al medesimo comma 2 il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono trasferite le risorse finanziarie equivalenti alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del

decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le seguenti finalità:

a) per il 50 per cento, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; a tal fine, l'Autorità medesima è autorizzata a computare il relativo ammontare nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime;

b) per il restante 50 per cento all'erogazione di contributi destinati all'ENEA e a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca selezionati sulla base delle priorità stabilite nell'ambito del Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica.

6. Il Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica di cui al comma 5, lettera b), è presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Delle priorità del Programma e dei risultati conseguiti negli anni precedenti è dato conto nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria.

7. A seguito dell'approvazione del DPEF, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive con proprio decreto, emanato sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del GRTN definisce le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, procedendo al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

**29. 036.** (ex 29. 057.) Quartiani, Gambini, Tocci, Nieddu, Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Nigra, Grotto, Ruggia, Vernetti, Provera.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dalla ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili).**- 1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate (CIP6), alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.

2. Le somme del conseguente risparmio ottenuto dal GRTN, relativo alla quota di energia elettrica riferibile al comma i il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti « assimilate », a partire dall'anno 2005 e negli anni successivi, costituiscono l'ammontare destinato ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER) costituito ai sensi del successivo comma 3 presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a separazione contabile.

3. L'ammontare del trasferimento al FRIGER equivale alla quota di tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'osservanza dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni CIP6 per la parte di fonti assimilate. Al FRIGER sono assegnate le somme così ricavate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria Ai e depositato presso il FRI-

GER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione semestrale delle tariffe medesime.

4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato, previo progetto, all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'ENEA e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca rispondenti all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai tini della generazione di energia elettrica presentato dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno ed approvato nell'ambito del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

5. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente, è autorizzato annualmente entro il mese di settembre ad emanare apposito decreto ai fini dell'utilizzazione del FRIGER, nonché dell'erogazione dei relativi contributi.

**29. 037.** (ex 29. 0123.) Quartani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Vernetti, Gambini, Nigra, Nieddu, Ruggia, Grotto, Provera.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**ART. 29-bis (Fondo rotativo per la promozione della diffusione della microgenerazione e della cogenerazione)** - 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione diffusa e della microgenerazione » volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'articolo 1, comma 85, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la cogenerazione, così come de-

finita dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 marzo 2002, n. 42.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03, pubblicata nella *G.U.C.E.* del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione diffusa e microgenerazione così articolate:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EUTUBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Il Fondo è altresì finalizzato a supportare la predisposizione di strumenti di project financing fondati sull'applicazione del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi, così come definito ai sensi dell'articolo 4 della direttiva CEE n. 93/76 e delle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002.

4. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

6. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 150 milioni

di euro per il 2005, di cui 75 milioni di euro destinati alle finalità di cui al comma 3 e 75 milioni di euro per le finalità di cui al comma 2.

7. È stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al suddetto fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

*Conseguentemente, all'articolo 36 sostituire il comma 17 con il seguente:*

17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 650 milioni di euro per il 2005.

**29. 038.** (ex 29. 038.) Verneti, Realacci, Squeglia, Lettieri, Vigni.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato « Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione » volto a sostenere la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 19 marzo 2002, n. 42.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella *G.U.C.E.* del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40 per

cento dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70 per cento di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1° gennaio 2006.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità*

generale dello Stato in materia di bilancio — ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 — Altri fondi di riserva — Cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2005: — 75.000.

**29. 039.** (ex 29. 196.) Daniele Galli.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis — 1. Negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, è fatto obbligo di installare impianti atti alla cogenerazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ovvero pannelli solari fotovoltaici, nonché impianti a pannelli solari per la produzione di acqua calda destinata ad usi igienico-sanitari e di riscaldamento, ovvero sistemi eolici, concorrenti ad una produzione non inferiore al 10 per cento del presumibile consumo medio annuo per gli edifici di nuova costruzione, ovvero del consumo medio riferito agli ultimi tre anni per gli edifici già esistenti. Le regioni, in ragione delle caratteristiche morfologiche e climatiche dei propri territori, adeguano le caratteristiche tecniche prestazionali degli impianti. Eventuali impedimenti, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, all'attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, devono essere sollevati in sede comunale e dimostrati mediante apposita documentazione asseverata da un professionista abilitato.

2. In relazione agli impianti di cui al comma 1, la loro installazione negli edifici privati preesistenti usufruisce della detrazione per oneri prevista dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel limite di spesa di 100.000.000 di euro in ragione d'anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il